REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS 5 POLESANA
CONVENZIONE
Attività professionale di *Medico competente*
a favore del Comune di Rovigo

Reg. n.

***TRA***

Azienda ULSS 5 Polesana (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri, 89, partita IVA 01013470297, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* Dott.ssa Patrizia Simionato

**E**

Il Comune di Rovigo (di seguito denominata "Comune"), con sede in Rovigo, P.zza Vittorio Emanuele II, partita IVA 00192630291 rappresentata dal Sindaco prof. Edoardo Gaffeo

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta in data 3/11/2021 prot. n. 0098039, il Comune di Rovigo ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per attività professionale di *Medico competente* ai sensi della vigente normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- I dirigenti medici a rapporto esclusivo Dott.ssa Livia Scuderi Direttore della UOS Salute e Sicurezza sul Lavoro - Servizio del Medico Competente di Staff della Direzione Aziendale, e il Dirigente medico Dott. Niccolò Giandominici della medesima UOS, disciplina di appartenenza "Medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro", in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, hanno espresso la propria disponibilità ad assicurare l'attività in parola al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio;
- L'attività di consulenza libero professionale a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie è regolata dall'art. 117, comma 2 lett. b) che a sua volta richiama l'art. 115 punto 1 lett. d) del C.C.N.L. Dirigenza, Area della Sanità 2016-2018, in quanto costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.
- In particolare, l'art. 117 comma 2 lette b) del CCNL 19/12/2019 Dirigenza Area Sanità prevede una particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda autorizza i propri dirigenti medici Dott.ssa Livia Scuderi e Dott. Niccolò Giandominici a svolgere l'attività libero professionale di *Medico competente* ai sensi della vigente normativa in materia di sorveglianza sanitaria a favore del Comune di Rovigo.

## ART. 2 – Tariffario

Le tariffe applicabili in virtù della presente Convenzione sono esposte nell'*addendum* alla presente.

## ART. 3 - Modalità organizzative

La libera professione intramuraria in ogni sua forma si pone come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza, e non deve essere concorrenziale nei confronti del SSN.

La programmazione dell'attività è definita dal Direttore della UOS Salute e Sicurezza sul Lavoro - Servizio del Medico Competente di Staff della Direzione Aziendale che ne garantisce la piena compatibilità con i compiti istituzionali e gli obblighi derivanti dalla vigente normativa, da parte dei dirigenti medici interessati.

I dirigenti medici interessati effettuano le visite mediche presso i locali della UOS di appartenenza

## ART. 4 – Rendiconto e fatturazione

La Dott.ssa Livia Scuderi presenta all'Ufficio Libera Professione regolare rendiconto validato dal Comune.

L'Azienda emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate per le tariffe concordate.

Il Comune si impegna versare il relativo incasso di competenza dell'Azienda entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

L'Azienda provvede ai controlli ed eroga il compenso netto ai dirigenti medici prestatori dell'attività nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## ART. 5 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad osservare e a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e al Decreto Legislativo 101/2018 che modifica e integra il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti dal Titolare esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**ART. 6 - Durata e recesso**

La presente convenzione ha validità dal 1/1/2022 al 31/12/2022, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le Parti interessate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

È fatta salva ogni disposizione nazionale o regionale sull'attività libero professionale alla quale questa Convenzione è sottoposta e che, conseguentemente, potrà pertanto concludersi senza preavviso.

L'Azienda si riserva la facoltà di ridurre l'attività prevista per rispettare i limiti orari imposti dalla disciplina nazionale e regionale con preavviso di 30 giorni, di recedere unilateralmente con preavviso di 8 giorni in caso di emergenza epidemiologica.

**ART. 7 - Registrazione e imposta di bollo**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dal Comune di Rovigo.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**ART. 8 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

**Letto, Confermato, Sottoscritto**

| | |
|---|---|
| Il Direttore Generale<br>Azienda Ulss 5 Polesana<br>Dott. Patrizia Simionato | Il Sindaco<br>del Comune di Rovigo<br>Prof. Edoardo Gaffeo |

*Addendum: tariffario*